

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari Seconda Sezione Civile

composta dai seguenti Magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE, Presidente
dott. Alberto BINETTI, Consigliere rel.
dott. Paolo RIZZI, Consigliere
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Bancari” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d’ordine xxx dell’anno 2020

TRA

BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta mandato in atti, dall’avv. (omissis) ed elettivamente domiciliata in (omissis);

APPELLANTE

E

CURATELA DEL FALLIMENTO S(omissis), nella qualità in atti, rappresentato e difeso dall’avv. (omissis), giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in (omissis), presso il suo studio;

APPELLATA

NONCHE’

V(omissis);

APPELLATO CONTUMACE

NONCHE’

T(omissis) e V(omissis), quali eredi (rinunciataria la prima e beneficiario il secondo) del defunto V(omissis), entrambi rappresentati e difesi dall’avv. (omissis), giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in (omissis), presso il suo studio;

TERZI INTERVENUTI

All’udienza collegiale tenutasi il 24 marzo 2023 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2014, la curatela del fallimento S(omissis) (di seguito S(omissis)) conveniva in giudizio la **BANCA** per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “[...] accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale di **BANCA** per violazione dei doveri di diligenza, anche professionale, correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto; per l’effetto, sulla scorta dei documenti versati in atti e delle risultanze tutte del conto corrente n. xxx acceso presso la Filiale di Bari Via Abate Gimma n. 124, condannare **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni arrecati alla Curatela del Fallimento S(omissis), nella misura pari a quella delle operazioni illegittimamente ed indebitamente eseguite e, quindi, per l’importo di €. 2.377.893,30 oltre interessi di legge decorrenti da ogni singola operazione contestata [...]”; il tutto con vittoria di spese e competenze.

A sostegno della domanda, assumeva che, revocato in data 2 novembre 2009 il mandato di curatore fallimentare all’avv.to V(omissis) ed ottenuta per il tramite del nuovo curatore avv. (omissis), dalla **BANCA**, presso cui risultava acceso a nome della procedura il c/c n. xxx, la documentazione necessaria, a seguito delle opportune verifiche sull’attività di gestione dell’avv. V(omissis) (che, da ultimo, aveva anche omesso di ottemperare al provvedimento del 3 dicembre 2009, con cui il GD gli aveva ordinato, ex art. 230 l.f. il deposito delle somme di pertinenza della massa) era emerso che alla data del 31 ottobre 2009 il predetto conto presentava un saldo attivo di soli €. 213,12 e che erano state effettuate una serie di “operazioni anomale” del tutto illegittime in quanto ingiustificate e incongrue (per l’esattezza n. 87 operazioni, specificamente indicate in citazione, poste in essere dal 12 febbraio 2004 al 2 ottobre 2009)

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

per complessivi € 2.377.893,30, per le quali si configurava l'inadempimento della banca al mandato ricevuto ed a cui conseguiva un obbligo risarcitorio.

In particolare, le operazioni anomale effettuate dalla banca su disposizione del Curatore revocato avevano consentito il sistematico "saccheggio" da parte di quest'ultimo della quasi totalità delle somme di pertinenza del fallimento.

Assumeva, dunque, la curatela che il comportamento della banca (specificatamente indicato in citazione per ogni singola operazione) configurava l'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 1176 co. 2 c.c. giacché dalla documentazione in atti, emergevano una serie di inconfutabili circostanze, ossia: a) l'esecuzione di pagamenti con assegni circolari tratti in favore del curatore avv. V(omissis) pur in assenza del provvedimento di autorizzazione alla liquidazione del GD; b) l'esecuzione da parte della banca di mandati contraffatti negli importi, oltre che incompleti giacché privi di causale ovvero di numero cronologico o della data in cui sarebbe stato emesso il provvedimento autorizzativo del GD; c) l'emissione di assegni circolari in favore del curatore avv. V(omissis) anche se i mandati di pagamento indicavano quale beneficiario un soggetto diverso (per n. 33 operazioni); d) pagamenti effettuati nonostante l'indicazione nei mandati di causali generiche, improbabili e/o comunque non attinenti i soggetti beneficiari; e) la banca inviava le comunicazioni di avvenuta esecuzione dei mandati presso la sede della società fallita e non presso la cancelleria fallimentare.

Proseguiva l'attrice, allegando che la Banca convenuta avesse violato la disciplina specifica in materia regolamentata dalla Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 28 novembre 1942, in base alla quale il GD e il cancelliere devono depositare le proprie firme presso l'istituto di Credito ove è acceso il c/c intestato alla procedura e che si trattava in ogni caso di comportamento contrario alle norme di diligenza qualificata ex art. 1176 II c. cc.

Concludeva, come sopra indicato, chiedendo la condanna della BANCA al pagamento in suo favore della somma di €. 2.377.893,30, oltre interessi di legge decorrenti da ogni singola operazione.

Nel costituirsi in giudizio, la BANCA chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla Curatela perché inammissibili, improponibili ed infondate; in via subordinata, statuire il concorso di colpa del Fallimento attore, ex art. 1227 c.c.; in ogni caso, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo avv. V(omissis) "sia quale soggetto al quale la causa è comune (ed anzi, unico responsabile del danno patito dal Fallimento), sia per sentirlo condannare a tenere indenne l'esponente da quanto dovesse, in denegata ipotesi, essere condannata a pagare a qualsiasi titolo al Fallimento S(omissis) in dipendenza delle domande formulate con l'atto di citazione notificato il 14/2/14".

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il V(omissis), il quale, premessa la pendenza di giudizio promosso dalla stessa curatela per azione di responsabilità in suo danno iscritto al n. xxx, nel quale venivano contestati esattamente i medesimi fatti ed operazioni, con la differenza che l'azione era stata avanzata, nel primo caso nei confronti dell'avv. V(omissis) e, nel secondo, nei confronti dell'istituto bancario di riferimento; nonché, nel merito la concorrente responsabilità della banca, con conseguente ripartizione e graduazione dell'onere risarcitorio, concludeva chiedendo, in rito, disporre la riunione del procedimento a quello iscritto con il n. 3838/2010 e, nel merito, rigettare la domanda attrice e la domanda di manleva della banca siccome rispettivamente inammissibili, infondate e sguarnite di prova; in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda di manleva come articolata dalla Banca Carige, chiedeva che l'ammontare del risarcimento fosse rideterminato anche d'ufficio dal Giudice ex art. 1227, 1 comma e 2055 cod. civ. in ragione della sussistente, autonoma, concorrente e determinante colpa dell'Istituto di Credito e dell'incidenza causale dell'accertata negligenza dello stesso nella produzione dell'evento dannoso relativamente ai fatti di causa di cui alla narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Rigettata la richiesta di riunione, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti e l'escussione di alcuni testi e decisa con la sentenza n. xxx, del 17-19 febbraio 2020, con la quale il Tribunale di Bari, accoglieva per quanto di ragione le domande proposte dalla curatela fallimento S(omissis) e, per l'effetto condannava la convenuta BANCA a corrispondere alla Curatela del Fallimento S(omissis) la somma di euro €. 2.142.671,61 oltre interessi dalla singola operazione al saldo; oltre alle spese processuali (in solido con l'avv. V(omissis)), liquidate in complessivi €. 36.207,60, oltre esborsi ed oneri accessori; nonché accoglieva la domanda di rivalsa proposta dalla BANCA nei confronti di V(omissis) che condannava a corrispondere all'istituto di credito tutte le somme che questa era tenuta a pagare in

conseguenza della sentenza di condanna, oltre alle spese di lite liquidate in €. 27.852,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge.

Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 27 maggio 2020, la BANCA, chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“preliminarmente, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione, con sentenza definitiva, di tutti i procedimenti civili promossi dalla Curatela nei confronti dell'Avv. V(omissis) (ed in particolare, per quanto a conoscenza dell'esponente, di quelli pendenti nati il Tribunale di Bari con i nn. xxxx ed 11077/11 di R.G.), nonché del procedimento penale n. xxxx a carico dello stesso Avv. V(omissis);

·in via subordinata rispetto alla sospensione, disporre la riunione del presente giudizio ai giudizi civili sopra indicati;

·nel merito, rigettare le domande formulate dalla Curatela nei confronti di BANCA perché inammissibili, improponibili ed infondate;

· in via subordinata, statuire quanto meno il concorso di colpa del Fallimento attore, ex art. 1227 cod. civ. e, conseguentemente, addossare allo stesso la responsabilità per il suddetto concorso di colpa;

· in via meramente subordinata, ridurre la condanna della Banca all'importo inferiore che risulterà dovuto in relazione all'ammontare del danno effettivamente patito dalla Curatela ed al concorso di colpa del Fallimento attore, ex art. 1227 cod. civ.;

· con la conferma, nel denegato caso di accoglimento - in tutto od in parte - delle pretese formulate dalla Curatela nei confronti di BANCA s.p.a., della già disposta condanna dell'Avv. V(omissis), a titolo di manleva ed in subordine di regresso, a tenere indenne l'esponente da quanto dovesse, in denegata ipotesi, essere condannata a pagare a qualsiasi titolo al Fallimento S(omissis) in dipendenza delle domande formulate con l'atto di citazione notificato il 14/2/14, e con la conferma altresì della reiezione delle domande formulate o formulande dal suddetto Avv. (omissis) nei confronti dell'esponente;

· e con la condanna della Curatela alla restituzione dell'importo di € 2.633.235,03 pagato dalla Banca per effetto della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata.

Vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio”.

Si è costituita l'appellata curatela fallimentare, chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. A seguito del decesso di V(omissis), rimasto contumace in grado di appello, si sono costituiti gli eredi T(omissis) e V(omissis), al solo fine di rappresentare che la prima aveva rinunciato all'eredità ed il secondo aveva accettato con beneficio di inventario.

All'udienza del 24 marzo 2023, infine, senza alcun approfondimento istruttorio, la causa è stata trattenuta per la decisione, con la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **PRIMO MOTIVO** di gravame, l'appellante BANCA ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha affermato che “non sussiste alcun pericolo di commistione e sovrapposizione delle distinte azioni giudiziarie come lamentato dal terzo chiamato V(omissis) [...] ossia tra azione di responsabilità proposta contro di lui innanzi a questo stesso tribunale in separato giudizio del nuovo curatore del fallimento S(omissis) ex art. 39 co. 3 l. fall. (proc. n. xxxx rg) e la domanda di manleva della banca convenuta [...] si tratta di giudizi che, come evidenziato nell'ordinanza resa il dì 2.10.218, hanno petitum e causa petendi diversi ossia profili giuridici e fattuali del tutto autonomi e indipendenti”. In particolare, la banca ha assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le due controversie hanno il medesimo petitum e vi era interesse a che le stesse venissero riunite in primo grado, ovvero che l'odierno appello venisse sospeso in attesa della definizione degli altri giudizi, al solo fine di evitare che la banca potesse essere condannata a pagare una somma superiore a quella accertata a carico del V(omissis) nei giudizi avviati nei confronti di quest'ultimo.

Il motivo di appello è infondato e va rigettato.

Infatti, la stessa banca appellante riferisce che il tribunale ebbe a precisare la netta distinzione tra i due giudizi in risposta ad una eccezione del terzo chiamato avv. V(omissis) (che l'aveva sollevata per sostenere la richiesta di riunione).

Invero, l'unico interesse giuridicamente tutelabile della banca appellata, è quello di fare accertare l'assenza di una propria responsabilità circa gli illegittimi prelievi operati dal V(omissis) e, laddove venisse accertata la propria responsabilità, ottenere una pronuncia che disponga la manleva dell'avv. V(omissis) in suo favore. Una volta che la domanda di manleva è stata accolta ed è passata in cosa giudicata, non essendo stato formulato appello incidentale sul punto dal V(omissis), rimasto contumace in appello, sino al suo decesso, non si ravvisa alcun interesse dalla banca alla chiesta sospensione, ovvero a fare valere la responsabilità autonomamente accertata in altro giudizio a carico del V(omissis), giacché tale eventuale limite non potrà certamente rappresentare il confine della responsabilità e del danno risarcibile da parte della banca nel presente giudizio, fondato su un titolo affatto differente.

Con il **SECONDO MOTIVO** di appello, la Carige ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rilevato la violazione da parte della convenuta degli obblighi di diligenza professionale nel rapporto di mandato.

Con il **TERZO MOTIVO** di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale di Bari aveva ommesso di valutare il prospettato concorso di colpa della curatela fallimentare nella causazione del danno, per non avere posto in essere i necessari e periodici controlli imposti dalla legge fallimentare e che avrebbero consentito di evitare o, quanto meno, di limitare il danno.

Con il **QUARTO MOTIVO** di appello, la **BANCA** si è dolta della circostanza che il primo giudice avrebbe ommesso di rilevare l'assenza, nel caso di specie, del nesso di causalità tra la condotta della banca ed il danno, interrotto dalla condotta dell'avv. V(omissis) che si poneva come causa efficiente esclusiva, ai sensi degli artt. 40 e 41 cod. pen.

Infine, unitamente alle richieste istruttorie, rigettate in primo grado e riproposte in appello, la banca ha riproposto "tutte le domande, eccezioni, questioni e deduzioni già proposte innanzi il Tribunale da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte (ivi comprese quelle che il primo giudice ha ritenuto superate o assorbite, di cui viene chiesto espressamente il riesame)".

In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la **BANCA** ha chiesto disporsi la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 336 e 389 c.p.c. e pari ad €. 2.633.235,03.

Partendo, dunque, dal secondo motivo di appello, dunque, va precisato che il Tribunale di Bari ha circoscritto e definito efficacemente la fattispecie alla nostra attenzione, rilevando che "non si discute di mandati di pagamento con firma apocrifia bensì di mandati portati in pagamento per somme diverse da quelle autorizzate e in favore di soggetti diversi dal curatore revocato", e neppure di mandati portati in pagamento senza l'allegazione della relativa autorizzazione, avendo il primo giudice escluso la responsabilità della banca per avere dato corso all'operazione anche in assenza del deposito o esibizione del corrispondente provvedimento autorizzatorio del GD1, ed avendo, di conseguenza, già escluso dal danno risarcibile i pagamenti corrispondenti, senza che, sul punto, sia stato articolato alcun appello della curatela.

Ciò posto, il Tribunale di Bari ha ravvisato la responsabilità della banca nell'aver eseguito i pagamenti in presenza di un regolare mandato di pagamento in favore del curatore, anche in tutti quei casi in cui le somme di cui si ordinava il pagamento erano destinate ad altri soggetti; ed ha ritenuto, in tali ipotesi, esistente una "responsabilità da contatto sociale qualificato, secondo gli artt. 1176 e 2118 c.c."². Sul punto, la banca appellante ha censurato la affermazione del Tribunale, in quanto la prospettazione della responsabilità da contatto sociale non era stata allegata in primo grado, ma è stata rilevata, d'ufficio, dal primo giudice, ed, in ogni caso, che la diligenza cui era tenuta la banca era circoscritta, come affermato, peraltro, dal primo giudice alla mera verifica di regolarità formale del mandato (sottoscrizione del GD e del Cancelliere).

Il motivo di appello è fondato e va accolto,

Infatti, questa stessa sezione della Corte d'Appello di Bari ha avuto modo di pronunciarsi, di recente, in una fattispecie analoga proprio in relazione alle condotte distrattive dell'avv. V(omissis), nella sua qualità di curatore fallimentare ed alla 1 "[...] in quanto, titolo idoneo a pretendere il pagamento è solo il mandato firmato dal soggetto abilitato : la banca tesoriere non aveva alcun obbligo di acquisizione (oltre alla copia del mandato anche) della autorizzazione del GD, in quanto la emissione del mandato di pagamento presuppone, per il tesoriere, l'esistenza dell'autorizzazione[...]"

2[...] la banca negoziatrice che ha pagato ed eseguito il mandato di pagamento a persona diversa dall'effettivo beneficiario deve provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, in quanto operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve [...] responsabilità dell'Istituto di Credito per avere dato corso alle operazioni medesime senza la diligenza professionale cui era tenuta in virtù del rapporto contrattuale³.

In particolare, premesso che i mandati di pagamento in contestazione risultano regolarmente sottoscritti dal giudice delegato al fallimento e dal cancelliere e presentati alla banca in copia conforme all'originale, ha spiegato la Corte che "in base alle norme che disciplinano il rapporto di mandato il mandatario non era tenuto a valutare se l'esecuzione dell'ordine di pagamento fosse conforme agli interessi del mandante. Per quel che riguarda la mancata comunicazione da parte della banca circa la effettuazione dei pagamenti, non è affatto certo che qualora l'istituto bancario avesse confermato di avere provveduto all'esecuzione degli ordini provenienti dall'ufficio fallimentare, lo avrebbe fatto o avrebbe dovuto farlo indicando specificamente di avere adempiuto consegnando al curatore fallimentare gli assegni circolari e soprattutto che avrebbe dovuto farlo indicando specificamente la somma consegnata al curatore fallimentare. E comunque l'esecuzione degli ordini di pagamento è stata conforme a quanto disposto dall'ufficio fallimentare, cioè la messa a disposizione del curatore delle somme per mezzo di assegni circolari non trasferibili. Cosicché anche qualora le comunicazioni fossero state inoltrate, non si vede per quale ragione l'ufficio fallimentare avrebbe dovuto mettersi in allarme. A meno di ipotizzare che gli ordini di pagamento siano stati sottoscritti in bianco e successivamente riempiti dal curatore con il proprio nome quale beneficiario degli assegni circolari, circostanza che tuttavia non è stata (né allegata né) dimostrata.

A ciò si deve aggiungere che l'ufficio fallimentare non ha mai sollecitato alla Banca l'invio della comunicazione relativa alla esecuzione dell'ordine di pagamento, così escludendo che tale prassi fosse vincolante per il depositario delle somme di pertinenza del fallimento.

Giova richiamare il testo dell'articolo 34 della legge fallimentare precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006 numero 5 a decorrere dal 16 luglio 2006, che prevedeva che le somme rimosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiarasse necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, dovevano essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite.

Il deposito doveva essere intestato all'ufficio fallimentare e non poteva essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.

La legge non richiedeva che per effettuare il prelievo il curatore dovesse esibire all'istituto bancario depositario l'originale del mandato di pagamento emesso dal giudice delegato, né che il curatore esibisse copia autentica del mandato, come attualmente richiede l'articolo 34 della legge fallimentare. Si è così ritenuto (cfr. Tribunale - Lecce, 01/10/2008) che ai fini della riscossione, da parte del curatore fallimentare, di somme depositate presso una banca con emissione di un libretto nominativo, l'istituto di credito deve essere in grado di verificare direttamente che l'ordine di prelievo provenga effettivamente dal giudice delegato, confrontando la relativa sottoscrizione con la firma del magistrato preventivamente depositata, astenendosi dall'effettuare il pagamento richiesto nei casi in cui tale verifica non sia possibile; l'inosservanza di tale condotta è fonte di responsabilità contrattuale per l'istituto medesimo.

Non sembra possibile attribuire all'istituto bancario la responsabilità per non avere osservato le disposizioni della circolare ministeriale del 28 novembre 1942, in particolare quella secondo la quale a seguito della emissione del mandato di pagamento da parte del giudice delegato, il cancelliere ne dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata contenente gli estremi del mandato e il visto dello stesso giudice delegato all'istituto di credito presso il quale le somme sono state depositate e alla parte a cui favore il mandato è stato emesso, mentre l'intestatario del mandato di pagamento deve presentare all'istituto di credito la lettera raccomandata per il ritiro della somma. Con risalente pronuncia (cfr. Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 1457 del 21/05/1973) i giudici di legittimità hanno chiarito che le circolari ministeriali spiegano effetti soltanto nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa amministrazione ed i loro funzionari, ma non possono costituire fonti di diritti a favore di terzi né di obblighi a carico dell'amministrazione, né possono avere alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge. La natura di atti amministrativi delle circolari ministeriali è stata costantemente

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

affermata dalla Corte di cassazione (cfr. ad es. Corte di cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16612 del 19/06/2008).

Essendo pacifico che gli organi fallimentari nel caso che ci occupa non hanno mai adottato la comunicazione a mezzo lettera raccomandata rivolta all'istituto bancario, appare fondata la tesi secondo il quale tali disposizioni risultano disapplicate. Non trattandosi in vero, le circolari ministeriali, di atti normativi aventi forza di legge, rispetto ad esse non è applicabile il principio che il nostro ordinamento giuridico esclude qualsiasi rilevanza alla desuetudine, quale consuetudo contra legem, disponendo in proposito l'art.15 delle disposizioni sulla legge in generale che l'abrogazione delle leggi non può avvenire che per effetto di leggi posteriori, o per espressa dichiarazione del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ovvero perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, cosicché sono solo gli organi legislativi che possono dettare nuove norme giuridiche, od abolire quelle precedenti, sotto l'osservanza delle forme costituzionalmente prestabilite.

In ogni modo, poiché le circolari ministeriali non contengono norme vincolanti per i terzi estranei all'amministrazione, essendo destinate a regolare i rapporti fra gli uffici della pubblica amministrazione ed i loro funzionari, la scelta dell'ufficio fallimentare del tribunale di Bari di non adottare le prescrizioni dettate dalla circolare ministeriale del 28 novembre 1942 non può essere fonte di responsabilità risarcitoria dell'istituto bancario depositario delle somme relative al Fallimento.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, formatasi in materia di pagamento da parte della banca di un assegno falsificato, l'azione risarcitoria promossa per danni derivanti dal pagamento di un assegno con firma di traenza palesemente difforme da quella depositata dal correntista resta regolata dai principi generali in tema di prova, gravando sull'attore l'onere di dimostrare la falsità della firma di traenza (qualora tale falsità sia contestata), e sulla banca, per converso, quello di provare l'efficacia liberatoria del pagamento per non essere la falsità rilevabile con l'ordinaria diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria. (cfr. Corte di cassazione Sez. I, Sentenza n. 12471 del 12/10/2001).

Si è altresì affermato (cfr. Corte di cassazione Sez. 6 - I, Ordinanza n. 16178 del 19/06/2018) che nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

Venendo al caso di specie, a giudizio del collegio la banca si è comportata con la diligenza richiesta dall'articolo 1176 del codice civile, verificando che le comunicazioni relative ai mandati di pagamento esibite dal curatore fallimentare avvocato V(omissis) erano state emesse dall'ufficio fallimentare con l'approvazione del giudice delegato che le aveva regolarmente sottoscritte insieme al cancelliere. D'altra parte, l'istituto bancario aveva ben ragione di riporre fiducia nel soggetto che si presentava allo sportello per la riscossione

delle somme depositate sul conto corrente intestato al Fallimento, trattandosi di un organo istituzionale: il curatore fallimentare.

Inoltre, dall'esame della documentazione che si è esaminata, sulla quale il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione, non è dato rilevare alcuna falsificazione evidente, poiché l'alterazione non presenta segni (quali ad esempio una evidente diversità di grafia ovvero la presenza di cancellature) che potessero far rilevare in modo palese la falsificazione dei mandati, così come richiesto dalla giurisprudenza che si è citata".

L'ampia motivazione richiamata, può, con tutta evidenza, essere adottata anche nel caso presente - nel quale, come detto, non vengono in considerazioni contraffazioni o alterazioni del mandato, né l'assenza di un valido mandato, ma soltanto l'incompletezza dello stesso sotto profili non essenziali come la data o il numero cronologico, ovvero, soprattutto, l'anomalia rappresentata dal fatto che il mandato prevedeva l'emissione di assegni circolari intestati al curatore nonostante si trattasse di pagamenti con causale in favore di terzi o non fosse indicata la causale - e condurre all'accoglimento dell'appello e al rigetto della domanda principale formulata in primo grado dalla curatela fallimentare.

I restanti motivi di appello vengono evidentemente assorbiti dall'accoglimento del primo.

Ai sensi degli artt. 336 e 389 c.p.c. va accolta la domanda di restituzione delle somme che l'appellante ha dimostrato di avere corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado integralmente riformata, pari ad €. 2.633.235,03.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, di modo che le spese sostenute dalla BANCA devono essere poste a carico della curatela fallimentare, mentre le spese sostenute dal terzo chiamato V(omissis) e dai suoi eredi in appello devono ritenersi compensate tra le parti, avuto riguardo alla contumacia del primo in appello e alla costituzione dei secondi in appello finalizzata alla mera dichiarazione di avere rinunciato all'eredità ovvero di avere accettato con beneficio di inventario.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 27 maggio 2020, da BANCA avverso la sentenza n. xxxx del 17-19 febbraio 2020, del Tribunale di Bari, in composizione monocratica,

1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda principale avanzata dalla curatela del fallimento S(omissis) 4 V. doc. prod. C allegata all'atto di appello nei confronti di BANCA e quella di manleva proposta da quest'ultima nei confronti di V(omissis);
2. condanna l'appellata curatela del fallimento S(omissis) alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante BANCA, spese che si quantificano, per il primo grado, in complessivi €. 37.900,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfetario (15%) come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €. 31.283,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3. condanna l'appellata curatela alla restituzione in favore della BANCA della somma complessiva di €. 2.633.235,03, oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al soddisfo;
4. compensa integralmente tra le parti le spese nei riguardi di V(omissis) e degli eredi di quest'ultimo T(omissis) e V(omissis).

Così decisa il 19 luglio 2023 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.

Il Consigliere est.
Alberto Binetti

Il Presidente
Filippo Labellarte

15